



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 148 del 06/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE "FUNZIONI TECNICHE".

L'anno **duemilaventi** il giorno **sei** del mese di **novembre** alle ore **12:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE "FUNZIONI TECNICHE".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo per la Progettazione e l'Innovazione”, previsto dall'art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni nella L. n. 114/2014, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2016;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici – che ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO l' art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone:

- Comma 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
- Comma 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
- Comma 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

- Comma 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- Comma 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
- Comma 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

DATO ATTO CHE la norma ha abrogato i precedenti incentivi per la progettazione, disciplinati dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006;

RILEVATA quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture, che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

VISTO lo schema di "Regolamento per la ripartizione del Fondo Incentivante "Funzioni Tecniche" redatto ai sensi del sopra citato art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ritenuto lo stesso conforme e meritevole di approvazione;

ATTESO che il suddetto schema di regolamento è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali in data 22/10/2020 con prot. n. 16938, con termine di 10 giorni per un eventuale confronto, giunto a scadenza il 02/11/2020;

CONSIDERATO che entro il suddetto termine non sono state presentate osservazioni;

RITENUTA, altresì, la competenza della Giunta Comunale all'approvazione, in base al disposto dell' art.48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di regolamento che inerisce l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la L. n. 120 dell'11/09/2020, di conversione del D.L. 76/2020;
- il T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri:

- favorevole, del Segretario Generale in ordine alle regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, del Responsabile del Settore "Finanziario" per la regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti / indiretti sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente;

ALL'UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa quali parti integranti e sostanziali



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

1. **DI APPROVARE** il "**Regolamento per la ripartizione del Fondo Incentivante "Funzioni Tecniche"**", in attuazione all' art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale (allegato A);
2. **DI DARE ATTO CHE:** le norme di cui al Regolamento non si applicano agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito "Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo per la Progettazione e l'Innovazione", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2016;
3. **DI DARE ATTO CHE** gli oneri afferenti al fondo per le funzioni tecniche di cui all' art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio della stazione appaltante;
4. **DI DARE ATTO CHE,** con l'approvazione del suddetto Regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia;
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alle OO.SS. e alle R.S.U;
6. **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2013, art 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande, nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE”**

(articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.)

Approvato con Delibera della G.C. n. del

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

Articolo 3 - Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante

Articolo 9 - Entrata in vigore

Articolo1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per **“Codice”**, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) per **“Fondo”**, il fondo degli incentivi per le funzioni tecniche, previsto e disciplinato dall'articolo 113 del Codice;
 - c) per **“Responsabile di settore”**, il Responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione. In assenza di figura interna all'amministrazione dotata della qualifica dirigenziale, le funzioni di cui sopra vengono espletate dal Capo del Settore interessato;
 - d) per **“RUP”**, il Responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del Codice.

Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. Sui capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture previsti e a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice, nel bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2 % dell'importo degli appalti, posti a base di gara.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.
4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.
7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 3 - Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - a) opere o lavori:

Quota di alimentazione del fondo	Importo opere o lavori
----------------------------------	------------------------

2%	Fino a 1.000.000,00
1,8%	Da 1.000.000,01 a 2.000.000,00
1,6%	Da 2.000.000,01 a 5.548.000,00
1,4%	Oltre 5.548.000,00

b) servizi e forniture:

Quota di alimentazione del fondo	Importo servizi e forniture
1,2%	Da 40.000,00 a 500.000,00
1%	Da 500.000,01 a 1.000.000,00
0,9%	Da 1.000.000,01 a 3.000.000,00
0,8%	Oltre 3.000.000,00

2. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singolo intervento non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione della quota per lo scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione¹.

3. In ragione del limitato apporto programmatico e tecnico la disciplina dell'incentivo non si applica alle acquisizioni di beni e servizi di importo singolarmente inferiore a euro 40.000,00².

4. Per le acquisizioni di beni e servizi tramite l'adesione a convenzioni CONSIP e di piattaforme regionali la quota di incentivo è ridotta del 50%.

Articolo 4 – Attività incentivabili e soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. In ragione del principio di omnicomprensività e di definizione contrattuale delle componenti del trattamento economico nel pubblico impiego il fondo di cui all'art. 1 è destinato esclusivamente alle attività di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, come meglio declinate nel presente articolo.

Condizione per definire le attività incentivabili è l'effettivo compimento di una delle attività contemplate dall'art. 113 del Codice degli Appalti, con la previsione che la scelta del contraente avvenga mediante l'espletamento di una procedura di selezione comparativa.

INCENTIVI PER LAVORI E OPERE

Attività di programmazione della spesa:

- Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice):

- a) Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici;
- b) Preventivazione della spesa per investimenti (quadro economico) compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative;
- c) redazione degli altri strumenti programmatici, anche con valenza urbanistica (accordi di programma, piani urbanistici attuativi), per investimenti pubblici non compresi nelle lettere precedenti: responsabili del procedimento della redazione degli studi e analisi propedeutici alla programmazione.

- Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice):

- a) Attività di verifica dei progetti;
- b) Validazione dei progetti;

- Fase di affidamento:

- a) Predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice.

¹ Questa norma vuole evitare che il superamento di pochi Euro dello scaglione di valore, comporti uno stanziamento minore per il fondo. Ad esempio, per un'opera da 1.000.000 Euro avremmo $1.000.000 \times 2\% = 20.000$ Euro di fondo; per un'opera da 1.010.000 Euro avremmo: $1.010.000 \times 1,8\% = 18.180$ Euro.

² La proposta è di introdurre una soglia minima al di sotto della quale non si calcola l'incentivo per evitare situazioni paradossali nelle quali sono maggiori i costi amministrativi di determinazione ed erogazione dell'incentivo, rispetto al valore dell'incentivo medesimo.

- Fase di esecuzione:
 - a) Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessari o per consentire l'esecuzione del contratto;
- Responsabilità del procedimento (Ufficio del Rup):
- Attività elencate all'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge;

INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

Attività di programmazione della spesa:

- Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice):
 - a) Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi;
- Fase di affidamento:
 - a) Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato MEPA ecc.)
- Fase di esecuzione:
 - a) Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità;
- Responsabilità del procedimento (Ufficio del Rup):
- Attività elencate all'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge.

SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i seguenti soggetti:

- a) soggetti addetti alla programmazione della spesa per investimenti (art. 21 del Codice);
- b) RUP (art. 31 del Codice);
- c) verificatore progettuale (art. 26, comma 6, del Codice);
- d) soggetti addetti alla predisposizione e controllo delle procedure di appalto;
- e) direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto (art. 101 del Codice);
- f) collaudatore statico (art. 102 del Codice);
- g) collaudatore tecnico o verificatore di conformità amministrativa (art. 102 del Codice);
- h) collaboratori tecnici e amministrativi, ivi compresi i collaboratori incaricati della fase contrattuale, individuati nel gruppo di lavoro. All'interno del gruppo di lavoro, per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a particolari carichi di lavoro, possono essere inseriti anche dipendenti di altri Settori o Servizi che, per lo specifico incarico, hanno diritto a quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

1. Il Responsabile di settore prima dell'avvio della fase programmatica:
 - a) conferisce, gli incarichi di cui all'articolo 4, comma 1;
 - b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
 - c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima opera o lavoro, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;

- d) indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
 - e) assegna i tempi per il compimento delle attività;
 - f) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
2. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata, con atto determinativo del Responsabile di settore, avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
3. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.
4. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del Responsabile di settore in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
5. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
6. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.
7. Il Responsabile di settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile di settore accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'articolo 4, comma 1, destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, con atto del Responsabile di settore competente secondo i parametri della [tabella³](#) sotto indicata in rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto, utilizzando.

Lavori o opere

Responsabile unico del procedimento	40,00%	Responsabile del procedimento	50,00%
		Attività tecnica (50%) e amministrativa (50%) di programmazione della spesa per investimenti	8,00%
		Verifica preventiva dei progetti di predisposizione (validazione)	10,00%
		Controllo delle procedure di bando	15,00%
		Attività tecnica (80%) e amministrativa (20%) di supporto al rup	17,00%
Direttore Lavori	60,00%	Direzione Lavori	60,00%
		Contabilità lavori – Ispettore di cantiere	10,00%
		Assistente alla DL – Direttore operativo	10,00%
		Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione	8,00%
		Attività tecniche a supporto della DL	4,00%
		Collaudo tecnico amministrativo o CRE (eventuale collaudo statico)	8,00%

Servizi e forniture

Responsabile unico del procedimento	50,00%	Responsabile del procedimento	50,00%
		Attività amministrativa di programmazione della spesa per acquisti e forniture	10,00%
		Verifica preventiva dei progetti di predisposizione (validazione)	10,00%
		Controllo delle procedure di bando	15,00%
		Collaboratori tecnici e amministrativi a supporto del RUP e delle altre figure	15,00%
Direttore Esecuzione Contratto	50,00%	Direzione Esecuzione Contratto	60,00%
		Verifica di conformità	20,00%
		Collaboratori tecnici a supporto del Direttore dell'esecuzione e delle altre figure	10,00%
		Collaboratori giuridici-amministrativi a supporto del Direttore dell'esecuzione e delle altre figure	10,00%

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente.
5. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse complessivamente destinate all'incentivazione, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato questo peculiare incremento. Il riparto della "rialimentazione" è disposto in sede programmatoria.
6. Nel caso di ricorso a centrale di committenza e ove da questa venga richiesta, la quota devoluta a tale struttura è quella relativa alla "predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito"⁴.

Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art 113, comma 2, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente Responsabile di settore, nei seguenti momenti:
 - a) per i dipendenti che svolgano le funzioni di programmazione degli investimenti, di RUP e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - b) per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro

⁴ In ottemperanza alla disposizione dell'articolo 113, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

- sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- c) per i dipendenti che svolgano attività di controllo delle procedure di bando o compiti da centrale unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori: il 50%, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- d) per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- e) per i dipendenti che svolgano attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile di settore contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto indebitamente già corrisposto.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle funzioni tecniche svolte successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.lgs. n.50/2016, a partire dalla data del, ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di giunta comunale che le approva.
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.
3. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1000/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE "FUNZIONI TECNICHE". si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 06/11/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 148 del 06/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE "FUNZIONI TECNICHE". .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/12/2020, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/12/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 148 del 06/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE "FUNZIONI TECNICHE". .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 26/11/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 14/12/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)